

+390412791374

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

DIPFSA

SVSA

Data **27 LUG. 2012** Protocollo N° **348526** Class: **E.900.02.1G** Prat. Fasc. Allegati N° **17**

Oggetto: Macellazione degli equidi; controlli per verificare la conformità alla normativa in materia di identificazione degli equidi ed anagrafe.

**TELEFAX**Alle Az. ULSS del Veneto  
c.a. Responsabili dei Servizi Veterinarie, p.c., al CREV "Giovanni Vincenzi"  
IZS delle VenezieAl Ministero della Salute  
Dip. SPV, Sicurezza alimentare, OC per la tutela della salute

All'ARAV

Alle associazioni di categoria

LORO SEDI

Il settore della macellazione degli equidi presenta alcuni aspetti che necessitano di chiarimenti ed indicazioni operative, soprattutto in relazione alla modalità di controllo dell'identificazione da parte di colleghi che operano negli stabilimenti di macellazione. Tale esigenza è emersa anche durante l'ultimo audit FVO, avente per oggetto la macellazione e lavorazione di carni fresche con particolare riferimento alle carni equine, in cui sono state evidenziate alcune criticità rispetto al sistema di identificazione e registrazione degli equidi.

In particolare, la missione FVO si prefiggeva, tra l'altro, di esaminare lo stato di applicazione del sistema di identificazione degli equidi destinati alla produzione di alimenti (DPA), il sistema di verifica dello stesso, il censimento delle aziende ed il controllo delle movimentazioni, componenti essenziali per la realizzazione di un sistema di tracciabilità degli animali. Durante le visite ispettive, che hanno coinvolto in Veneto tre stabilimenti di macellazione di equidi, le raccomandazioni formulate verbalmente dagli ispettori comunitari agli OSA ed ai Servizi Veterinari hanno riguardato i seguenti aspetti:

- Documenti di identificazione degli equidi. Pur riconoscendo sostanzialmente che non sussistono dubbi sull'ammissibilità degli equidi avviati a macellazione come DPA, tuttavia deve essere posta una maggiore attenzione sul controllo dei documenti di identificazione degli stessi: persistono infatti anomalie nei passaporti di equidi provenienti dall'estero. Le anomalie relative ad animali provenienti da Paesi appartenenti all'UE devono essere segnalate all'UVAC che ne informerà il Paese che ha emesso il documento affinché, preso atto delle irregolarità documentali riscontrate, vi ponga rimedio.
- Verifica dell'iscrizione dell'equide nazionale o nazionalizzato in BDE. Pur essendo una verifica che la norma nazionale pone a carico dell'OSA, è comunque compito del Servizio Veterinario Ufficiale vigilare sulla sua corretta effettuazione. La raccomandazione è quella di documentare formalmente i controlli: deve rimanere traccia anche ai fini di

**UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA**

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| U.O.S. n. 4<br>ALTO VICENTINO<br>"asi4_vi" |         |
| 30 LUG. 2012                               |         |
| N. ....                                    | 28287   |
| Tit. ....                                  | 7 Cl. 5 |

+390412791374



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

successive verifiche. A tal fine possono essere utilizzate procedure documentate quali check-list, verbali, oppure una procedura operativa del macello che preveda la stampa dalla BDE dell'iscrizione dell'equide e l'archiviazione insieme al passaporto.

- Banca Dati Equina. Non viene evidenziato chiaramente in BDE lo stato dell'equide (se ancora in vita o morto). Poiché è successo il caso di due animali identificati con lo stesso numero di microchip, si fa presente che le procedure di cooperazione applicativa realizzate tra la BDR, la BDN e la BDE e da GESTMAC (applicativo utilizzato dai macellatori per la registrazione in BDR/BDN delle macellazioni) consentono agli operatori di visualizzare i dati di iscrizione del capo e verificare se la macellazione sia eventualmente già avvenuta presso un altro stabilimento.

Durante l'audit in parola, non sono stati effettuati rilievi sulla trasmissione dei dati di macellazione da parte degli OSA del macelli, che si è dimostrata corretta e puntuale. Si ricorda, tuttavia, che il Servizio Veterinario della Az.ULSS presso il macello deve verificare regolarmente che l'OSA registri gli equidi macellati in BDR/BDN entro i 7 gg fissati dalla norma. La verifica regolare da parte del Veterinario Ufficiale è di sprone all'operatore del macello a risolvere le anomalie via via che si presentano, evitando l'accumulo e lo sviluppo di situazioni complesse e di difficile soluzione.

Si evidenzia che la preparazione all'audit dell'FVO è stata l'occasione per riallineare alla singola unità tutte le macellazioni pregresse (anno 2011 e 2012): i macelli, in collaborazione con il CREV, hanno effettuato l'invio dei capi mai trasmessi ed hanno corretto errori che non permettevano l'acquisizione delle macellazioni a sistema. L'attività di recupero ha riguardato tutti gli stabilimenti di macellazione, indipendentemente dal numero di equidi macellati. Nel contempo è stata fatta formazione agli operatori sul corretto utilizzo delle procedure informatiche.

Considerato che le problematiche rilevate in Veneto rispetto al controllo dell'identificazione degli equidi al macello sono simili a quelle riscontrate in Emilia Romagna, e dato che quest'ultima ha già fornito indicazioni sotto forma di "linee guida operative" che si sono dimostrate uno strumento valido al fine dell'applicazione di procedure omogenee per il controllo anagrafico degli equidi, si ritiene utile adottare sul territorio regionale del Veneto le medesime linee guida, con i dovuti aggiornamenti, affinché gli operatori del settore e le Autorità Competenti abbiano un riferimento omogeneo.

Tali "Linee guida operative per il controllo dell'identificazione degli equidi al macello" sono allegate alla presente (Allegato 1). Si invitano pertanto le SSSL a trasmetterle al personale interessato.

Altresì si invitano le SSSL, ed i colleghi che operano sul territorio, a segnalare all'UVAC eventuali anomalie relative ad equidi provenienti da altri Paesi UE. A tal fine, a titolo esemplificativo, si allega alla presente (Allegato 2) un modello per la notifica.

La presente nota ed i relativi allegati verranno trasmessi anche in formato elettronico agli indirizzi e-mail in possesso dello scrivente.

Nella speranza di fornire uno strumento utile per l'attività degli operatori dei macelli oltre che per i colleghi che si occupano del controllo ufficiale, si rimane a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dot. Giorgio Cester

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374

**LINEE GUIDA OPERATIVE PER IL CONTROLLO DELL'IDENTIFICAZIONE  
DEGLI EQUIDI AL MACELLO****Premessa**

La normativa inerente l'anagrafe degli equidi è caratterizzata da adeguamenti successivi che consentono la contestuale presenza sul territorio di situazioni apparentemente contrastanti e talvolta difficili da valutare in ambito di controllo (es: passaporti di differente tipologia, equidi con transponder e non, codici transponder non catalogati).

Un aspetto critico è rappresentato dalla commercializzazione degli equidi a fine carriera, che sono spesso ceduti dai proprietari a figure di commercianti indipendentemente che tali animali siano o meno destinati alla Produzione di Alimenti (DPA).

Molti degli equidi che giungono agli impianti di macellazione della Regione figurano provenire da altri paesi UE ed extra UE, con ulteriore aumento della casistica delle tipologie dei documenti di accompagnamento e identificazione.

Per le suddette motivazioni si ritiene utile prevedere uno schema operativo per la verifica dell'identità degli equidi avviati alla macellazione che indirizzino l'operatore del settore alimentare (OSA) e le Autorità Competenti (AC) alla adozione di comportamenti adeguati.

**1. Normativa di riferimento**

- Reg. (CE) n. 178/2002
- Reg. (CE) n. 853/2004
- Reg. (CE) n. 854/2004
- Reg. (CE) n. 882/2004
- D.lvo n. 190 del 5 aprile 2006 (recante sanzioni relative al Reg. (CE) n.178/2002)
- D.lvo n.193/2007 attuazione della direttiva 2004/41/CE (recante sanzioni relative ai Regg. (CE) nn. 852-853-854/2004)
- Reg. (CE) n. 504/2008 (metodi di identificazione degli equidi)
- DM 5 maggio 2006 (gestione dell'anagrafe equina)
- Nota dell' AIA prot. n. 2832 del 05/07/2007
- DM 10 ottobre 2007 (manuale operativo)
- DM 29 dicembre 2009 (organizzazione e gestione dell'anagrafe equina)
- D.lvo n. 29 del 16 febbraio 2011 (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 nonche' gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE)
- DM 16 maggio 2007 – (Mod. 4)
- Nota Ministero della Salute prot. n. 1952-P del 27/01/2011
- Dec 93/623/CEE
- Dec 2000/68/CE
- Ordinanza Ministeriale 8 agosto 2010 (piano di sorveglianza per l'anemia infettiva degli equidi)
- Nota Ministero della Salute prot. n.14896 del 18.08.2011
- DM 26 settembre 2011 (Approvazione manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi)
- Nota del Ministero della Salute prot. n. 5493 del 19.03.2012

## 2. Obiettivi

La presente linea guida operativa ha lo scopo di:

- Raccogliere i contenuti della normativa di riferimento e le indicazioni applicative nella realtà operativa della macellazione degli equidi;
- Fornire indicazioni relative agli adempimenti, per OSA e per Autorità Competente al controllo ufficiale (AC);
- Individuare modalità di controllo riferite alle diverse tipologie di equidi avviate alla macellazione in Regione del Veneto;
- Indicare percorsi di gestione delle non conformità riscontrabili;

## 3. Identificazione degli equidi

La normativa specifica che il sistema di identificazione degli equidi si compone dei seguenti elementi:

- a) un documento di identificazione unico valido a vita;
- b) un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide individuato nel transponder;
- c) una base di dati (database) nella quale sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell'identificazione dell'animale per il quale un documento di identificazione è stato rilasciato ad una persona registrata in tale base di dati (art 3.3 Reg (CE) n. 504/2008).

Il documento d'identificazione, o passaporto, dell'equide è lo strumento indispensabile per le successive verifiche inerenti l'idoneità alla macellazione degli equidi (art. 10 DM 29 dicembre 2009).

La presenza di transponder sull'equide deve sempre essere accertata ai fini dell'identificazione, ma è comunque importante verificare la corrispondenza di tutti i dati, anche segnaletici, riferiti all'equide sul passaporto. Infatti sono state segnalate incongruenze dei dati segnaletici rispetto al transponder (es. cavallo maschio, segnalato come femmina sul passaporto in presenza dello stesso codice transponder).

Sul territorio sono riscontrabili diverse tipologie di equidi e documenti d'identificazione secondo i criteri sotto riportati, in funzione dei quali è possibile orientare le successive modalità di controllo.

### 3.1 Provenienza degli equidi

- a) Nazionale: allevamento, stalla di sosta, mercato;
- b) Paese dell'UE;
- c) Paese terzo.

Gli equidi di cui alle lettere b) e c) possono essere equidi da macello inoltrati direttamente dal Paese di provenienza al macello. In tal caso sono scortati da un certificato sanitario emesso dall'Autorità di controllo del paese di provenienza e non sono registrati nella Banca Dati Equina (BDE). Il certificato sanitario che accompagna gli equidi, oltre a riportare le informazioni obbligatorie previste per legge deve essere sempre correlato in modo inequivocabile agli equidi a cui fa riferimento.

Il Codice del Transponder e/o il n° del passaporto degli equidi devono essere riportati sul documento sanitario. Se i passaporti sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del Reg (CE) n. 504/2008 gli equidi hanno l'obbligo di essere identificati con transponder e sul certificato il

codice che identifica l'equide è da intendersi il codice transponder che dovrà quindi essere riportato.

Anche se non presenti in BDE gli equidi sono registrati a cura dell'OSA in BDR/BDN secondo le modalità previste dal sistema entro 7 gg dalla macellazione. Con tale registrazione si ottempera anche a specifici accordi internazionali che suppliscono l'obbligo di restituzione del documento di identificazione (passaporto) allo Stato Membro che lo ha emesso. (Nota Ministero della Salute prot 14896 del 18.08.2011).

Gli equidi di cui alle lettere b) e c) possono anche essere introdotti in Italia come equidi da vita e giungere al macello in tempi successivi dopo aver transitato in un allevamento Italiano. In questo caso tali equidi sono analoghi agli equidi nazionali. Il DM 29 dicembre 2009 prevede che siano iscritti nella BDE entro 7 gg dall'arrivo nella azienda di introduzione. Se il passaporto è conforme, l'equide viene semplicemente iscritto conservando il documento originale. Se il passaporto non è conforme l'organismo emittente rilascia un nuovo passaporto che sarà reso solidale con la documentazione precedente.

L'OSA deve pertanto verificare la presenza di tali equidi nella BDE e in caso negativo è tenuto a segnalarlo all'AC.

### 3.2 Modalità di identificazione dell'equide

- a) Equide identificato tramite transponder;
- b) Equide identificato solamente con descrizione e segnalamento sul passaporto.

La descrizione dell'equide sul passaporto spesso non è presente quando l'equide è dotato di transponder; si ribadisce tuttavia che, qualora sia compilata, tale descrizione deve essere verificata da parte dell'OSA al fine di accertare la corrispondenza dell'equide con i dati trascritti.

### 3.3 Tipo di documento di identificazione – passaporto

- a) documento APA o ANA o UNIRE/ASSI
- b) documento FISE o AZ.ULSS o ALTRO conformi alle Dec 93/623/ CE e Dec 2000/68/CE (se rilasciati dopo il 1 gennaio 2007 tali documenti non sono da considerarsi passaporti)
- c) documento rilasciato all'estero.

L'iscrizione nella BDE di equidi precedentemente identificati presuppone la regolarizzazione del passaporto. Qualsiasi dubbio sulla correttezza del documento prevederà una richiesta di verifica da inoltrare all'organismo che lo ha emesso, piuttosto che all'APA che ha registrato il capo in BDE e ne ha controllato la conformità.

I documenti rilasciati dalle APA e dall'UNIRE/ASSI devono essere tutti presenti all'interno della BDE poiché inseriti nel registro anagrafico istituito da AIA. Prima dell'invio al macello il proprietario dell'equide, tramite gli operatori abilitati ad accedere alla BDE, si accerta della presenza dell'equide nella BDE stessa, ai fini della prevista verifica al macello da parte dell'OSA come da successivo punto 4.1.

Si rileva inoltre che nella schermata della BDE per gli equidi UNIRE/ASSI non compare la destinazione finale, pertanto si deve far riferimento al passaporto, verificando con cura la corrispondenza di tutti i dati.

I documenti di cui al precedente punto b) avranno almeno le informazioni di cui all'Allegato A alla presente linea guida.

Per i documenti di cui al precedente punto c) il proprietario, iscrivendo l'equide alla BDE, garantisce, tramite il controllo dell'organismo emittente, la verifica della conformità del passaporto.

I documenti validi per la macellazione dovranno ricadere nelle tipologie a), b) e c) secondo le indicazioni riportate in precedenza.

### 3.4 data del rilascio del passaporto

- a) Passaporti rilasciati dopo la data 01.01.2007 (NB: con nota 2832 del 05/07/2007 l'AIA ha comunicato l'inizio dell'attività per la gestione temporanea e semplificata dell'anagrafe degli equidi a partire dal 01/07/2007, malgrado il DM 29 dicembre 2009 riporti la data del 01/01/2007) possono essere emessi solamente da AIA, (tramite le APA), ANA o UNIRE/ASSI. I documenti rilasciati da FISE o altri enti sportivi, dopo tale data sono da considerarsi al pari di "tessere sportive" e non sono quindi documenti idonei alla macellazione.
- b) Passaporti emessi prima del 01.07.2007, saranno verificati al momento della iscrizione dell'equide nella BDE e riporteranno una fascetta adesiva a prova della registrazione.
- c) Passaporti emessi dopo l'entrata in vigore del DM 5 maggio 2006 e DM ottobre 2007, riportano il codice del transponder impiantato all'equide.
- d) Passaporti rilasciati in altro paese UE dopo il 1.07.2009, data di applicazione del Reg (CE) n. 504/2008 riportano il codice del transponder impiantato all'equide.

## 4. Ruolo, aspetti e responsabilità del controllo in funzione della normativa di riferimento

### 4.1 Adempimenti dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA) al macello

Il Reg. (CE) n. 853/2004 (allegato II, sez II punto 2) prevede che l'OSA che gestisce il macello debba garantire, mediante procedure basate sui principi HACCP, che *"ogni animale ammesso nei locali del macello sia adeguatamente identificato e scortato da opportune informazioni fornite dall'azienda di provenienza"* - Informazioni sulla catena alimentare (ICA).

Sempre il suddetto Regolamento, allegato II sez III punto 8, prevede inoltre che *"gli OSA devono controllare i passaporti di cui sono muniti i solipedi domestici per assicurare che gli animali siano destinati al consumo umano se accettano gli animali per la macellazione essi devono dare il passaporto al veterinario ufficiale"*

Nel controllo del passaporto l'OSA verifica:

- a) L'integrità del documento, in cui non devono essere presenti segni di manomissione/ sostituzione di pagine o aggiunta di pagine;
- b) La corrispondenza dell'equide con il passaporto. Tale corrispondenza è data dalla lettura del transponder se presente e dalla corrispondenza della descrizione riportata nei cap. II e III del documento di accompagnamento o passaporto, per gli equidi già identificati ai sensi delle Dec CE 93/623/CE e Dec 2000/68/CE.  
Il transponder deve essere presente per gli equidi identificati sul territorio nazionale dopo il 1.1.2007 e per equidi di altri paesi UE, se identificati dopo il 1.07.2009, ossia dopo l'entrata in vigore del Reg (CE) n. 504/2008;

+390412791374

Allegato 1 alla n. ~~348526~~ del 27 LUG. 2012

pag. 5/9

- c) La presenza e la conformità del cap. IX sul passaporto  
Per equidi che sono avviati al macello con passaporti emessi ai sensi del Reg. (CE) n. 504/2008 non deve essere compilata la parte che esclude l'equide dalla macellazione.  
Per i passaporti emessi precedentemente, la parte III A DEL CAPITOLO IX doveva riportare la dichiarazione dell'equide alla macellazione ai fini del consumo umano.  
Qualora la dichiarazione di destinazione finale dell'equide (DPA o non DPA) di cui al CAPITOLO IX del passaporto sia stata sottoscritta successivamente all'emissione del passaporto (regolarizzazione) l'OSA lo segnala al AC consegnando tutta la documentazione di scorta dell'equide;
- d) che gli equidi provenienti da aziende situate sul territorio nazionale siano presenti nella BDE (DM 29.12.2009). Tale controllo deve essere documentato, in modo che possa essere verificabile dall'AC;
- e) la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE, con particolare riferimento alla destinazione finale. N.B: per alcuni equidi UNIRE sulla schermata della BDE non compare la destinazione finale. In tal caso fa fede l'informazione sul passaporto, ma l'evento sarà registrato e comunicato all'AC;
- f) la conformità del mod 4 a quanto stabilito dal D.M. 16 maggio 2007. L'identificazione dell'equide da riportarsi sul documento sarà il codice Transponder (se esistente), solamente in assenza del transponder si riporta il numero di passaporto;
- g) la presenza del codice aziendale riportato sul mod 4 tra le informazioni della BDN (codice di azienda contenente allevamento di equidi);
- h) la presenza delle Informazioni sulla catena alimentare (ICA) comunicate ai sensi della normativa vigente.

Si sottolinea che tali controlli devono essere effettuati da parte dell'OSA all'introduzione dell'animale, non al momento della macellazione, prevedendo una organizzazione della operatività che consenta tali verifiche.

Inoltre l'OSA, una volta macellato l'animale, è tenuto a:

- i) comunicare alla BDR/BDN per via informatica entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative agli equidi macellati. Per quanto attiene ai dati obbligatori minimi da registrare per gli equidi macellati dopo il 01/01/2012 occorre fare riferimento alla nota del Ministero della Salute prot 5493 del 19.03.2012;
- j) garantire, sotto il controllo del Veterinario ufficiale, l'espanto, la conservazione e distruzione dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi macellati.

#### 4.2 Adempimenti del Veterinario Ufficiale

Il Regolamento (CE) n.854/2004 prevede che l'Autorità competente effettui controlli per la verifica del rispetto da parte dell'OSA dei requisiti previsti dai Reg (CE) n. 852/2004, Reg (CE) n. 853/2004 e Reg. (CE) n. 1069/2009 (che sostituisce il Reg (CE) n. 1774/2002).

Pertanto il Veterinario ufficiale incaricato del controllo presso un impianto di macellazione oltre ai compiti ispettivi specificatamente previsti dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 854/2004, ai sensi del punto 1 del capo III dell'allegato I del medesimo Regolamento "verifica l'osservanza da parte

+390412791374

Allegato 1 alla n. ~~348526~~ del 27 LUG. 2012

pag. 6/9

dell'OSA dell'obbligo di assicurare ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del consumo umano siano correttamente identificati".

In caso di riscontro di non conformità il Veterinario Ufficiale richiede le verifiche necessarie al Servizio Veterinario competente per l'azienda di provenienza degli equidi, riportata sul Mod.4, prevedendo dei tempi per la risposta compatibili con le strutture del macello e comunque non superiori ai 15 gg.

L'effettuazione di controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine (Reg. (CE) n. 2075/2005 e DGRV n. 2560 del 16/09/2008), richiede che il campione all'atto del prelievo sia identificato in modo certo, pertanto il Veterinario Ufficiale deve controllare l'identificazione dell'equide, vale a dire la corrispondenza dell'equide con il passaporto e la presenza del transponder, laddove previsto.

## 5. Provvedimenti

### 5.1 Sanzioni per violazioni alla normativa anagrafe degli equidi

Fatti salvi tutti i provvedimenti attuati ai sensi della normativa sopra riportata, il riscontro, presso l'impianto di macellazione, di irregolarità che ricadono nella fattispecie degli eventi contemplati dal Dlvo n 29 del 16/02/2011 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 nonche' gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE", potrà essere opportunamente sanzionato. Di seguito sono riportate alcune fattispecie di evento sanzionabile, anche al fine di darne opportuna preventiva comunicazione agli OSA interessati.

#### Art. 3 Sanzioni in materia di identificazione degli equidi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga equidi non in regola con gli obblighi di identificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 504/2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato delle specie diverse dal cavallo e degli ibridi e da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato della specie equina.

Al macello sarà sanzionabile il trasportatore degli equidi: vedi art 2 – definizioni, alla lettera f) ed eventualmente il detentore presso l'allevamento di provenienza con accertamento apposito.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque modifichi o contraffaccia il passaporto di un equide e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro per ogni documento.

Il riscontro di un passaporto modificato o contraffatto prevederà anche informativa di reato all'Autorità giudiziaria.

#### Art. 4 Sanzioni in materia di mancate comunicazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE/ASSI, a seconda della rispettiva competenza, la denuncia di nascita di un equide entro 7 giorni dall'evento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

+390412791374

Allegato 1 alla n. ~~348526~~ del 27 LUG. 2012

pag. 7/9

modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE/ASSI, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, di un equide nato in Italia o proveniente da un Paese membro della Unione europea, identificati in conformita' con le Decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.

Qualora il capo controllato ai fini della macellazione non sia registrato nella BDE si dovrà verificare, con richiesta alla AZ.ULSS competente, se è stata inoltrata la richiesta di registrazione e, in caso negativo, si procederà alla sanzione.

3. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE/ASSI, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, entro sette giorni dall'introduzione in azienda, di un equide proveniente da un Paese membro della Unione europea o importato da Paese Terzo e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. Sono esclusi dagli obblighi di registrazione, gli equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali.

Qualora il capo controllato ai fini della macellazione non sia registrato nella BDE si dovrà verificare con richiesta alla AZ.ULSS competente, se è stata inoltrata la richiesta di registrazione – e in caso negativo si procederà alla sanzione

#### Art. 5 Sanzioni in materia di mancate registrazioni

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie all'obbligo di accertare che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare o di verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti direttamente dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE, di comunicare alla BDN per via informatica entro sette giorni dalla macellazione tutte le informazioni relative agli equidi macellati, di garantire l'espianto dei dispositivi elettronici di identificazione, le modalita' di distruzione o conservazione dei dispositivi recuperati secondo le modalita' della normativa vigente, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo macellato. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione accerta per ogni equide la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE. Qualora l'equide non sia registrato tale accertamento non è possibile. L'evento è comunicato al Veterinario Ufficiale e l'equide non potrà essere macellato – in caso di inottemperanza procedere alla sanzione.

+390412791374

Allegato 1 alla n. ~~348526~~ del 27 LUG. 2012

pag. 8/9

**5.2 Provvedimenti e sanzioni per violazioni ai Reg. (CE) n. 854/2004, Reg. (CE) n. 853/2004, Reg. (CE) n. 178/2002, Reg. (CE) n. CE 882/2004**

Il Reg CE 854/2004, Allegato I, Sezione I, al capo II (decisioni relative alle informazioni sulla catena alimentare) prevede al punto 1 che il Veterinario ufficiale accerti che gli animali siano macellati soltanto se l'operatore del macello ha ottenuto e verificato le pertinenti informazioni sulla catena alimentare (ICA).

Al punto 4 è previsto che quando i registri, la documentazione o le altre informazioni che accompagnano gli animali indicano che sussistono altre condizioni che potrebbero incidere negativamente sulla salute umana o degli animali, gli animali non possono essere ammessi alla macellazione se non in conformità delle procedure stabilite in virtù della normativa comunitaria al fine di eliminare i rischi per la salute umana o degli animali.

Se sono già entrati in macello, gli animali devono essere abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano nel caso non siano identificati, né identificabili.

Si adottano le opportune precauzioni per salvaguardare la salute pubblica e degli animali. Se ritenuto necessario dal Veterinario ufficiale, si procede a controlli ufficiali presso l'azienda di provenienza.

Al punto 5 è previsto che l'Autorità competente adotti provvedimenti adeguati qualora rilevi che i registri, la documentazione o le altre informazioni che accompagnano gli animali non corrispondono alla situazione effettiva nell'azienda di provenienza o alle vere condizioni degli animali o sono deliberatamente intese a fuorviare il Veterinario ufficiale. L'autorità stessa interviene nei confronti dell'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza degli animali e di qualsiasi altra persona coinvolta. L'intervento può consistere, in particolare, in controlli aggiuntivi. I costi di siffatti controlli aggiuntivi sono a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza o di qualsiasi altra persona coinvolta.

Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione accerta che ogni equide sia accompagnato dalla documentazione necessaria, compresa le ICA. Qualora da tale documentazione accerti che sussistono condizioni che potrebbero incidere sulla salute umana o degli animali, l'evento è comunicato al Veterinario Ufficiale e l'equide non potrà essere macellato – in caso di inottemperanza è applicabile la sanzione prevista dal comma 6 del Dlgs 193/2007 da euro 1000 a euro 6000.

Sempre il capo III, il punto 2 prevede che, in caso di considerazioni prioritarie in materia di benessere degli animali, i cavalli possono essere sottoposti a macellazione all'interno del macello anche se non sono state fornite le informazioni a norma di legge necessarie sulla loro identità. Dette informazioni devono però essere fornite prima che la carcassa possa essere dichiarata idonea al consumo umano. Questi obblighi valgono anche in caso di macellazione d'emergenza di cavalli fuori dal macello.

Al punto 8 è previsto, come regola generale, che gli animali presentati alla macellazione in un macello debbano essere lì macellati. Tuttavia, in circostanze eccezionali, ad esempio un grave guasto degli impianti, il veterinario ufficiale può consentire i movimenti diretti ad un altro macello.

Altri provvedimenti potranno far riferimento all'articolo 54 del Reg.(CE) N. 882/2004: "Azioni in caso di non conformità" alla normativa in materia di mangimi, alimenti e norme sulla salute e il benessere degli animali.

+390412791374

Allegato 1 alla n. 348526 del 27 LUG. 2012

pag. 9/9

In particolare:

- L'Autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.
- I provvedimenti possono comprendere qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli alimenti, compresa la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento, qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.

Inoltre la nota del Ministero della Salute n. 1952/2011 riporta che le non conformità all'art 18 del Reg Ce 178/2002 comportano la sanzione ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n.190 del 5 aprile 2006.

#### *Articolo 18 Rintracciabilità*

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

#### Art. 2. DLGS n. 190/2006

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.

Di seguito si riportano i capitoli I, II, III, IV e IX che devono essere contenuti nel documento di identificazione (di cui alla Dec. 93/623/CEE) che scorta gli equidi da allevamento e da reddito durante i loro movimenti (Dec 2000/68/CE art 3).



+390412791374

1993D0623 — IT — 23.12.1999 — 001.001 — 5

▼ **B**

## CAPITOLO II

(1) N° d'identification :  
 Identification No :  
 Numero di identificazione :

(2) Nom :  
 Name :  
 Nome :

(3) Sexe :  
 Sex :  
 Sesso :

(4) Robe :  
 Colour :  
 Mantello :

(5) Race :  
 Breed :  
 Razza :

(6) par :  
 by :  
 di :

(7 a) et :  
 and :  
 e :

(7 b) par :  
 by :  
 di :

(8) Date de Naissance :  
 Date of foaling :  
 Data di nascita :

(11) Certificat d'origine validé le :  
 par :  
 Origin certificate validated on :  
 by :  
 Certificato di origine convalidato il :  
 da :

(9) Lieu d'élevage :  
 Place where bred :  
 Luogo dell'allevamento :

— Nom de l'autorité compétente :  
 Name of the competent authority  
 Nome dell'autorità competente

— Adresse :  
 Address  
 Indirizzo

— N° de téléphone :  
 Telephone number  
 Numero di telefono

— N° de télécopie :  
 FAX number  
 Numero di telecopia


— Signature  
 (nom en lettres capitales et qualité du signataire)  
 Signature  
 (Name in capital letters and capacity of signatory)  
 Firma  
 (cognome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

— Cachet  
 Stamp  
 Timbro

(10) Naisseur(s) :  
 Breeder(s) :  
 Allevatore(i) :

▼B

CAPITOLO III



(2) Nom - Name :  
Nome

(5) Race - Breed :  
Razza

(3) Sexe - Sex :  
Sesso

(4) Robe - Colour :  
Mantello

(19) Signalement relevé sous la mère par  
Description taken with dam by  
Caratteristiche della madre rilevate da :

- Tête  
Head  
Testa
- Ant. G  
Foreleg L  
Ant. S
- Ant. D  
Foreleg R  
Ant. D
- Post G  
Hindleg L  
Post. S
- Post D  
Hindleg R  
Post. D
- Corps  
Body  
Corpo
- Marques  
Markings  
Caratteristiche
- Lc  
On  
Addl

(20) Circonscription  
District  
Circoscrizione :

(21) Signature et cachet du vétérinaire agréé  
(ou de l'autorité compétente)  
Signature and stamp of qualified veterinary surgeon  
(or competent authority)  
Firma e timbro del veterinario autorizzato (o dell'autorità competente)  
(en lettres capitales)  
(in capital letters)  
(in lettere maiuscole)



+390412791374

L 23/74

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

28. 1. 2000

ALLEGATO

-CAPITOLO IX

Somministrazione di medicinali

IDENTIFICATION NUMBER OF ANIMAL (\*) (2):  
.....

Parte I

Data e luogo di rilascio del presente capitolo: .....

Autorità competente che rilascia il presente capitolo del documento di identificazione: .....

Parte II (esclude definitivamente ogni possibilità di macellazione dell'animale a fini di consumo umano, da confermarsi in caso di cessione dell'animale)

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Il sottoscritto, proprietario (2)/facente le veci del proprietario (2), dichiara che l'animale designato nel presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione a fini di consumo umano (1). |                                                                                       |
| Fatto a ... il ...                                                                                                                                                                                                | Nome a lettere maiuscole e firma del proprietario dell'animale o di chi ne fa le veci |
|                                                                                                                                                                                                                   | Nome a lettere maiuscole e firma del rappresentante dell'autorità competente          |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |

Parte III-A (vale soltanto congiuntamente alle informazioni riportate nella parte III-B)

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Il sottoscritto, proprietario (2)/facente le veci del proprietario (2), dichiara che l'animale designato nel presente documento di identificazione è destinato alla macellazione a fini di consumo umano (1). |                                                                                       |
| Fatto a ... il ...                                                                                                                                                                                            | Nome a lettere maiuscole e firma del proprietario dell'animale o di chi ne fa le veci |
|                                                                                                                                                                                                               | Nome a lettere maiuscole e firma del rappresentante dell'autorità competente          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |

Parte II-B (informazioni obbligatorie per gli equidi identificati nella parte III-A)

| REGISTRO DEI TRATTAMENTI                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data dell'ultimo trattamento con medicinali contenuti negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90<br>[gg/mm/aaaa] | Località<br>— Codice del paese<br>— Codice postale<br>— Località | Sostanza(e) contenuta(e) nel medicinale somministrato e non inclusa(e) negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (*) | Veterinario che somministra e/o prescrive il trattamento<br>Nome.....(*)<br>Indirizzo.....(*)<br>Codice postale.....(*)<br>Località.....(*)<br>Telefono.....(*) |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |

(\*) Numero di identificazione indicato nel capitolo B (1) del documento di identificazione.  
 (†) Cancellare la voce non pertinente.  
 (‡) L'animale non sarà mai macellato a fini di consumo umano.  
 (¶) L'animale può essere trattato con medicinali contenenti sostanze elencate negli allegati I, II, o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 e altre sostanze, escluse quelle elencate nell'allegato IV del medesimo regolamento. L'animale può essere macellato a fini di consumo umano solamente al termine del periodo di attesa generale di sei mesi successivo alla data dell'ultimo trattamento, dichiarato obbligatorio nella parte III-B, con medicinali contenuti in sostanze diverse da quelle elencate negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90.  
 (‡) Verificare negli allegati pubblicati del regolamento (CEE) n. 2377/90.  
 (¶) Questa informazione è facoltativa. Tuttavia, essa può contribuire ad abbreviare il periodo di attesa, se la sostanza di cui trattasi è stata inclusa negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 dopo la sua somministrazione. In tal caso il periodo di attesa minimo sarebbe quello fissato all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 81/851/CEE.  
 (‡) Nome, indirizzo, codice postale e località in caratteri a stampatello.  
 (¶) Numero di telefono prelevato dal prefisso nazionale e dal prefisso locale.  
 (†) Indicazione superflua se il presente capitolo è rilasciato congiuntamente al documento di identificazione.

+390412791374

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**Allegato 2 alla nota n. 348526 del 27 LUG. 2012** pag. 1/2Fac simile **SEGNALAZIONE ANOMALIE** (stampare su carta intestata dell'Az.ULSS)

Oggetto: Risultanze controlli su passaporti equini macellati in data ----- presso lo stabilimento -----

Al UVAC Verona  
Via Sommacampagna 61/A  
35137 - Verona  
c. a. dott. Gabriele. Gandini

p.c. alla Regione Veneto  
Unità di Progetto Sanità Animale e Sicurezza  
Alimentare  
Dorsoduro 3493 - Venezia  
c.a. Dirigente del Servizio SAIA

In data XXXX presso il macello XXXX, il sottoscritto dott. XXXX, nell'ambito della visita ante mortem dei capi da avviare a macellazione, ha provveduto all'effettuazione, congiuntamente al responsabile dell'autocontrollo aziendale, di una verifica dei documenti di identificazione scortanti gli equini di provenienza estera e nazionale.

Durante la verifica si sono verificate le seguenti anomalie, che si segnalano per conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza: (seguono alcuni esempi)

1. i passaporti degli equini provenienti da xxx non sono costituiti da un unico documento indivisibile ma da varie sezioni unite tra loro dalla borchitura della copertina del passaporto. Infatti le pag. da 1 a 8 formano un blocco di fogli ripiegati; la pag. 9-10 è un singolo foglio riportante alla 10 la pag. iniziale del Cap. VI; le restanti pagine formano un altro blocco di fogli comprendenti il Cap. IX. In quest'ultimo non vi è riferimento all'identificazione dell'equide e mancano data, luogo di emissione e timbro dell'organismo di emissione;
2. i passaporti xxx hanno le prime 6 pagine costituiti da fogli singoli e non sono numerate, manca un collegamento (ad es. timbro ufficiale e sigla) col resto delle pagine la cui numerazione comincia dalla pag. 7. Il cap. IX contiene peraltro riferimento al n° UELN dell'equino, data di emissione e convalida dell'autorità competente;

+390412791374

Allegato 2 alla nota n. 348526 del 27 LUG. 2012

pag. 2/2

3. dal Paese xxx è giunto anche un equino identificato nell'anno 2000 con n° **XX** ~~XXXXXXXXXXXX~~ e introdotto da un altro Paese nell'agosto 2006 (come risulta dai passaggi di proprietà). Il passaporto, che forma un unicum grazie alla borchitura della copertina, risulta composto da tre parti: le prime 8 pagine, comprendenti la scheda segnaletica, emesse nel 2000 dall'autorità del primo Paese, sono fogli staccati di colore verde con la pag. di segnalazione grigia vistata nel secondo Paese nel 2006; una seconda parte da pag. 7 (che si ripete con pupazzetto lasciato in bianco) a pag. 38 comprendente la sezione relativa ai passaggi di proprietà nel secondo Paese; una terza parte da pag. 39 comprendente i trattamenti medicamentosi e la dichiarazione di equino DPA redatta nel 2009 senza indicazione Cap. IX e senza riferimento all'identificazione dell'equino ma solamente all'ultimo proprietario;
4. i passaporti degli equini di origine ~~XXXXX~~, pur presentando anch'essi costituiti dalle prime 6 pagine di formato diverso dalle restanti (gialle anziché bianche e costituite da fogli staccati ed uniti alle altre dalla borchitura della copertina), presentano in tutte le pagine timbro ufficiale e sigla posti a collegamento tra i vari fogli. Inoltre il Cap. IX risulta correttamente compilato e il passaporto è munito della fascetta con annullo dell'APA attestante l'iscrizione del soggetto in.

...

Provvedimenti successivi ai controlli: (segue un esempio)

...

... "dato che tutti gli equini provenienti dall'estero erano scortati da regolare certificato sanitario attestante l'idoneità all'invio per macellazione e riportante i numeri di identificazione dei soggetti, che non presentavano patologie e che la lettura dei trasponder ove presenti o la verifica della scheda segnaletica davano esito favorevole, venivano avviati a regolare macellazione anche in considerazione del fatto che la ditta ~~xxxx~~ garantisce perfettamente la tracciabilità dei prodotti".